

Titolo I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. Codice Civile, una associazione denominata “ **AMBIENTE E SOCIETA'** ”.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Roma, Via Tuscolana n. 41.

Art. 3 – Scopi ed attività

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad altri Enti con scopi sociali, politici ed ambientali.

Oggetto dell'Associazione “ **AMBIENTE E SOCIETA'** ” é lo studio e la diffusione della cultura sociale, economica e politica, al fine di favorire lo sviluppo, tra i Soci ed i cittadini democratici, di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibile.

A tale scopo, l'Associazione “ **AMBIENTE E SOCIETA'** ” intende promuovere manifestazioni culturali, corsi di formazione, conferenze e manifestazioni su tematiche di natura culturale, politica, economica ed ambientale, creando, se del caso, centri di studio e di ricerca, nell'ambito dei quali sviluppare ed approfondire tematiche sulle quali confrontarsi, eventualmente, anche con gli organi politici ed istituzionali.

Al centro della attività della Associazione “ **AMBIENTE E SOCIETA'** ” si pongono, pertanto, lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione, l'aggiornamento culturale nei settori della cultura in generale, della economia, della politica e dell'ambiente.

I Soci potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la

maggior conoscenza ed integrazione sociale.

L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi dalla stessa perseguiti.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

A) Attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, iscrizione a biblioteche, proiezione di film e documentari culturali o, comunque, mostre di interesse per i Soci, mostre fotografiche, mostre di pittura, scultura e ceramica;

B) Attività ambientali: studi ed iniziative per la tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;

C) Attività politiche: incontri con esperti finalizzati alla conoscenza ed approfondimento delle tematiche recenti e di particolare complessità;

D) Attività ricreative: manifestazioni musicali, sia da parte dei Soci che di compagnie e complessi esterni alla Associazione;

E) Attività associative: incontri, manifestazioni fra Soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro;

F) Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze sociali, politiche, economiche ed ambientali, costituite da Comitati o gruppi di studio o ricerca;

G) Attività editoriali: pubblicazione di una rivista - bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari di studi e ricerche.

H) Attività sociali: consulenze, assistenza e convenzioni con enti, strutture pubbliche e private.

La pianificazione della attività della Associazione sarà oggetto di un documento annuale redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto alla approvazione della assemblea ordinaria.

Nel predetto documento saranno indicate le linee d'azione, ovvero gli obiettivi generali della Associazione, nonché le iniziative ed i progetti conseguenti.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione “ **AMBIENTE E SOCIETA'** ” é fissata fino al 31 Dicembre 2015; la stessa, tuttavia, può essere prorogata o anticipata ai sensi di legge e del presente Statuto.

Art. 5 – Qualifica di Socio: criteri di ammissione e di esclusione

Possono essere ammessi a rivestire la qualifica di Soci della Associazione “ **AMBIENTE E SOCIETA'** ” persone fisiche interessate, italiane o straniere, residenti in Italia, in numero illimitato.

Potranno inoltre essere Soci, Enti pubblici e privati, aventi finalità e scopi culturali, economici e politici.

Nell'Associazione si distinguono i Soci Onorari, Soci Fondatori, Soci Vitalizi, Soci Benemeriti e Soci Effettivi.

A tale proposito si distinguono:

A) Soci Onorari: sono quelle persone eminenti cui l'Associazione reputa conveniente tributare tale omaggio;

Possono essere Soci Onorari:

a) alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;

b) persone che abbiano reso segnalativi servigi alla Associazione.

I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali;

B) Soci Fondatori e Soci Vitalizi: tali Soci risultano dall'elenco generale dei Soci;

C) Soci Benemeriti: tale qualifica può essere acquistata mediante il conferimento di una somma uguale almeno al triplo della quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso, in occasione di richiesta di contributi straordinari volontari eventualmente deliberati dalla Assemblea. La qualifica di Socio Benemerito risulta dall'elenco generale dei Soci;

D) Soci Effettivi: al fine di essere ammesso a Socio Effettivo, bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo ed essere proposto da un Socio Fondatore, Vitalizio, Effettivo già iscritto, segnalato da altri due Soci e versare la quota di iscrizione all'atto della presentazione della domanda.

La quota di ammissione sarà deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Sulla ammissione alla qualifica di Socio delibera il Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno 2/3 dei componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Al momento della ammissione, i Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa per l'anno in corso, il cui importo, come già evidenziato, è stabilito dal Consiglio Direttivo e, per gli anni successivi, al pagamento integrale della quota annuale anche in caso di recesso.

L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Le cariche sociali sono rivestite a titolo gratuito.

I Soci esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organismi statutari.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso;

- per decadenza, ovvero per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- a seguito di provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto e per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione del libro dei Soci;

- per ritardato pagamento del contributi.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un periodo determinato.

L'Associato che non intenda più essere iscritto alla Associazione deve darne comunicazione, con lettera raccomandata diretta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso, restando tenuto al pagamento del contributo previsto per il predetto anno.

Art. 6 – Quote di partecipazione

Coloro che intendano assumere la qualifica di Soci sono tenuti a versare, dal momento in cui entrano a farne parte e per gli anni necessari, un contributo annuo nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il contributo per l'iscrizione e quello annuale saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta all'inizio di ogni anno.

I contributi versati vanno a costituire il patrimonio della Associazione il quale é vincolato al perseguimento dello scopo sociale.

Tali quote non sono rivalutabili né ripetibili; pertanto, in caso di recesso, le stesse non potranno essere divise, né restituite pro-quota.

La quota di adesione deve intendersi riferita all'anno di calendario e non é frazionabile nel caso di adesione, in corso di esercizio. I rinnovi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Gli iscritti morosi nei pagamenti delle quote associative per più di due anni saranno cancellati d'ufficio con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo e comunicato all'interessato.

Art. 7 – Patrimonio

Il patrimonio della Associazione e costituito dalle quote di partecipazione degli iscritti che saranno determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Lo stesso é altresì costituito:

1) da contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

2) da eventuali contributi straordinari, deliberati dalla Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

3) dalle quote dei Soci Benemeriti e Sostenitori;

4) da eventuali contributi straordinari deliberati dalla Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

5) da versamenti volontari degli Associati;

6) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;

7) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;

8) da beni acquistati con le quote di partecipazione versate dai singoli associati e dalle rendite che dagli stessi dovessero derivarne;

9) da eventuali contributi provenienti da Enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche;

10) da eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle attività sociali.

Il patrimonio della Associazione é inoltre vincolato al perseguimento dello scopo sociale.

Pertanto, prima dello scioglimento della Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della propria quota in caso di recesso.

TITOLO II

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

A) L'Assemblea Generale

B) Il Presidente

C) Il Vice Presidente

D) Il Consiglio Direttivo

E) Il Segretario Generale

F) Il Tesoriere

Tutte le cariche debbono intendersi a titolo gratuito, salvo rimborso per spese sostenute e documentate.

Art. 9 – Assemblea Generale

- Partecipazione alla Assemblea

L'Assemblea del Soci è l'organo sovrano della Associazione ed é costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali associative.

Hanno diritto a partecipare alla Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci Onorari, Fondatori e Vitalizi, nonché i Soci Effettivi e Benemeriti.

I Soci aventi diritti al voto devono avere almeno un anno di anzianità di iscrizione alla Associazione all'atto della convocazione della Assemblea, ed avere compiuto il 18° anno di età.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci Fondatori, Benemeriti o Effettivi nel loro insieme.

- Convocazione della Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito scritto a tutti i Soci da parte del Presidente; in casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni.

- Costituzione e deliberazioni della Assemblea

L'Assemblea ordinaria é regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria é validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; é vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale di Assemblea fungendo questi da Segretario.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

- Forma di votazione della Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Il Presidente può, in questo caso, nominare due scrutatori tra i presenti per lo scrutinio dei voti.

- Compiti della Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- approvare il rendiconto sulla gestione economica dell'anno precedente e la relazione del Presidente, nonché il bilancio di previsione dell'anno successivo.

- approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati pagamenti;

- approvare le direttive di ordine generale dell'Associazione e le attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

b) in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento della Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare sul trasferimento di sede della Associazione;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente é nominato dall'assemblea ordinaria degli iscritti ed é eletto dal Consiglio Direttivo con cadenza triennale e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- presiede e convoca il Consiglio Direttivo;
- nomina il Segretario Generale;
- nomina il tesoriere;
- firma tutti gli atti riguardanti le attività e la gestione economica dell'associazione.

Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può delegare poteri, attività e la relativa rappresentanza al Vice - Presidente, ovvero, per singole materie, al Segretario Generale, al tesoriere ed agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Vice – Presidente

Il Vice - Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ed è scelto tra i Soci con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o per delega.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

- Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri scelti sempre tra i Soci Fondatori e nominato per la prima volta nell'atto costitutivo.

L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà, comunque, essere inferiore ad anni tre.

I Membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente designato dall'assemblea, che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale;

Il Presidente può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente sovrintende, in particolare, alla attuazione delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, tutti i poteri saranno esercitati dal Vice-Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in un'unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo

richiedano tre componenti del Consiglio stesso.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo.

Solo il Consiglio Direttivo medesimo, ha la facoltà di rendere note le delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 13 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale ha la rappresentanza della Associazione; in sua assenza ne farà le veci un componente del Consiglio Direttivo.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo su designazione del Presidente.

Egli promuove ed indirizza le attività della Associazione secondo le finalità statutarie e le direttive della Assemblea; attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo; stabilisce, sentito il

Consiglio Direttivo, contatti con qualsiasi ente, associazione ed autorità; convoca il Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, e partecipa di diritto alle riunioni.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 14 – Il tesoriere

Il tesoriere ha la responsabilità della gestione economica dell'associazione.

Egli redige entro il 31 marzo di ogni anno sia la relazione con il rendiconto dettagliato dell'anno precedente che la relazione sul bilancio revisionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo su designazione del Presidente.

Dura in carica tre anni ed é rieleggibile.

TITOLO III

ESERCIZIO FINANZIARIO - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

NORME FINALI E GENERALI

Art. 15 – Esercizio sociale e finanziario

L'esercizio sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Segretario Generale entro il 31 marzo di ogni anno, predispone la relazione sulle attività svolte dall'associazione da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Art. 16 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza dalla Assemblea dei Soci appositamente convocate.

Art. 17 – Scioglimento e liquidazione della Associazione

Lo scioglimento della Associazione é deliberate dalla Assemblea, la quale nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni della Assemblea dei Liquidatori ma sempre nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile.

Art. 18 – Regolamento interno

Particolari forme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea del soci.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione “ **AMBIENTE E SOCIETA'** ”.